

CORONAVIRUS OVERCOMING THE DIFFICULTIES

MERCI ESSENZIALI. NUOVI ORIENTAMENTI PER GARANTIRE IL TRASPORTO AEREO NELLA LOTTA AL *CORONAVIRUS*

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

Nell'ambito delle misure necessarie per garantire la continuità dei servizi di trasporto aereo delle merci essenziali per l'economia europea in relazione alla lotta contro il *coronavirus*, in data 26 marzo 2020 la Commissione ha emanato dei nuovi Orientamenti¹ per esortare gli Stati Membri a mantenere le operazioni di trasporto aereo. Questa iniziativa si pone nel solco degli Orientamenti in materia di gestione delle frontiere e tutela dei servizi essenziali² e della Comunicazione sull'attuazione delle c.d. "green lanes"³, e consiste in una serie di raccomandazioni relative alle misure operative e organizzative da adottare al fine di mantenere aperti e attivi i flussi di trasporto irrinunciabili.

La *ratio* degli Orientamenti riposa sulla constatazione che, secondo la Commissione, l'efficacia delle misure di contenimento del *virus* non si ricollega alla limitazione della circolazione degli aeromobili, e bensì a quella delle persone. Di conseguenza, sebbene delle limitazioni all'esercizio dei diritti di traffico siano consentite per affrontare problemi improvvisi di breve durata derivanti da circostanze imprevedibili e inevitabili⁴, gli Stati Membri sono invitati a consentire a voli che trasportano merci essenziali quali, tra gli altri, medicinali, dispositivi di protezione individuale

¹ Com. Comm. C(2020) 2010 final del 26.03.2020, *European Commission Guidelines: Facilitating Air Cargo Operations during COVID-19 outbreak*.

² Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali, GUUE C 86I del 16.03.2020. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

³ Com. Comm. C(2020) 1897 final del 23.03.2020, *Communication from the Commission on the implementation of the Green Lanes under the Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services*. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁴ L'articolo 21 del Regolamento, intitolato "Misure di emergenza", al paragrafo 1 dispone: "... Uno Stato membro può rifiutare, limitare o imporre condizioni all'esercizio dei diritti di traffico per affrontare problemi improvvisi di breve durata derivanti da circostanze imprevedibili e inevitabili. Tale azione rispetta i principi di proporzionalità e trasparenza ed è basata su criteri obiettivi e non discriminatori.

La Commissione e gli altri Stati membri sono informati senza indugio del provvedimento in questione con debita motivazione. Qualora i problemi che hanno reso necessario il provvedimento si protraggano per più di quattordici giorni, lo Stato membro informa opportunamente la Commissione e gli altri Stati membri e, d'intesa con la Commissione, può prorogare il provvedimento per ulteriori periodi fino ad un massimo di quattordici giorni...".

(*Personal Protective Equipment, PPE*)⁵ e apparecchiature mediche, o che forniscono assistenza nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile (*Union Civil Protection Mechanism, UCPM*)⁶. Nel comune interesse della continuità della catena globale di approvvigionamento delle merci, anche i Paesi terzi sono esortati ad astenersi dall'imporre restrizioni non necessarie alle operazioni di trasporto aereo.

Inoltre, la Commissione invita gli Stati Membri ad attuare una serie di misure operative per facilitare il trasporto aereo delle merci essenziali e contribuire a ridurre i costi aggiuntivi, quali i) il rilascio di diritti di traffico temporanei per il trasporto di merci provenienti dall'esterno dell'Unione, anche tramite aeromobili passeggeri; ii) la rimozione temporanea, e comunque una maggiore flessibilità, delle restrizioni notturne (come ad esempio i coprifuoco) e di quelle delle fasce orarie presso gli aeroporti; iii) la previsione di deroghe *ad hoc* per far fronte situazioni di emergenza impreviste; e iv) un'esenzione dalle misure di contenimento per gli equipaggi, il personale di carico ed il personale aeroportuale asintomatici, a condizione che vengano predisposti adeguati protocolli sanitari.

Le nuove misure si applicheranno tanto ai cittadini europei quanto a quelli dei Paesi terzi se essenziali per garantire la libera circolazione delle merci essenziali da e verso l'Unione, e rimarranno in vigore fino a quando il *virus* non sarà più considerato una minaccia.

30 marzo 2020

I nostri contributi di informazione e aggiornamento sulla crisi del Covid-19 e sulle sue implicazioni sono uno sforzo collettivo dello Studio ed una iniziativa di servizio. Per sottolinearlo, gli autori hanno rinunciato ad indicare il proprio nome in calce ai singoli lavori. Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

*Our contributions of information and update on the Covid-19 crisis and its implications constitute a collective effort of the Firm and an initiative of service. For such reason, the authors decided not to sign individually their works and articles.
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.*

⁵ Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, GU L 81 del 31.03.2016. L'articolo 3 del Regolamento, intitolato "Definizioni", al numero 1) dispone: "... Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «dispositivi di protezione individuale» (DPI):

a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;

b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;

c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso...".

⁶ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, GUUE L 347 del 20.12.2013.

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com